REGOLAMENTO

Per à Tesorieri delle due Provincie di Calabria Citra, & Vltra, e suoi Sustituti nelli Pagamenti, ch' hanno à fare da qui in avanti; e nella Liquidazione di quei, che di già si son fatti, così per ciò, che appartiene alle Spese per la Conservazione della Publica Salute; come altresì per il Mantenimento, e Sussistenza della Truppa



PEr evitare l' irregolarità, colla quale si è camminato fin' ora, così nel pagamento dè Cordoni trasversali, per mancanza di Fondi nelle Casse Reali, com' in tutto ciò, che appartiene per ragion di Viveri, & Utensilj delle Truppe, per nonessere à pieno informati i Tesorieri del Regolamento à questi due punti corrispondente; abbiamo stimato dar la norma, e la regola, con cui da qui in' avanti possa camminarsi con un metodo fisso, ilquale ripari i disordini, che per l' addietro si sono esperimentati; e nel medesimo tempo provvedere alpuntual pagamento dè Cordoni di Marina; Poichè là Benignità di S. M. hà disposto, che tutti ugualmente si paghino; e questo colle rendite maturate al fine del prossimo caduto Mese di Agosto, lequali dovranno essere sufficienti, almeno per dar principio à sodisfare a tutte le spese; e che qual' ora quelle non bastassero si pigliassero l' espedienti più necessarj per la conservazione della publica salute, e per il sollievo dè suoi Vassalli in queste due Provincie: siccome la prefata Maestà con la sua Real Clemenza si è degnata precisamente ordinare:

I. I Regj Tesorieri nell' esazzioni della Terza maturata nel fine del caduto mese di Agosto dovranno bonificare alle Università tutte quelle somme, che le medesime avessero speso in somministrar Viveri, & Utensilj alle Truppe per tutto 'l riferito mese, à tenore delle ricevute, o certificate, che le Università sudette produrranno, degli Uffiziali dè Reggimenti; secondo gli ordini di S. M. defalcando della Terza dovuta respettivamente da ciascuna Università le dette somme; e lo stesso avranno à praticare nella Terza, che maturerà alla fine del venturo mese di Decembre del corrente anno, per tutto quello, che dalle riferite Università si somministrerà per tutto 'l corrente mese di Settembre alle ansidette Truppe per l' espressate cause; producendosi l' istesse certificate, o recivi, come di sopra: atteso da Noi, à riguardo di ciò in appresso, si è dato altro regolamento; Benvero dovranno i Tesorieri sudetti regolarsi à tenore delle

Istruzioni della Reggia Camera; procurando di aggiustare i prezzi delle robbe somministrate, con ogni possibil risparmio della Reale Zienda: regolando i prezzi sudetti, non per quello dalle Università si pretenderà, ò si asserirà di aver speso, m' à proporzione giustificata, e secondo sia stato solito correre per ciaschedun Paese.

II. Affinche sappiano i Tesorieri ció, s' intende per ragion di Vtensilj, si è formato l' aggiunto appuntamento, ed essendosi dato l' ordine al Commissario di Guerra, 'l quale attualmente attrovasi in queste Provincie, che li rimetta ogni mese una copia dell' estratto di revista, defalcaranno *dall' Avere* del Reggimento tutto quello, che fin dal tempo del diloro arrivo in queste Provincie avran pigliato, o piglieranno in avvenire per raggion di Vtensilj più di quello, che l' appartiene, secondo il riferito aggiunto appuntamento:

III. Non si manda per ora in esecuzione 'l medesimo defalco in quanto agli eccessi dè Viveri; perche potendo questo essere solamente considerabile nella Cavalleria, e Dragoni, e non sapendosi determinatamente 'l numero dè Cavalli, che possano per uso propio gli Uffiziali tenere; sideve per tal motivo lasciar sospeso questo punto, per l' aggiustamento generale dè Reggimenti, che si fà nella Città di Napoli, pero' assi comandato à questi, che per niun motivo piglino più di quello, che assolutamente loro necessita; e che passino nelle Nostre Mani, come Inspettore, in ogni mese una relazione firmata di tutto cio li sarà somministrato; dovendo i Tesorieri rimettere parimente ogni mese al Razionale della Camera, che S. M. hà distinato per queste Provincie, altra relazione di quello, che la riferita Cavalleria, e Dragoni avessero ricevuto di Paglia, e Orzo; affinche il Razionale sudetto ci possa dare in questo particolare le notizie necessarie.

IV Per evitare dà quì in avanti la confusione, quale fin' ora s' è osservata nel dare alle Università la cura di provvedere la Truppa, distineranno i Tesorieri dal primo di Ottobre in avanti in ogni Cordone in proporzionate distanze Subalterni probi, e puntuali, quali avranno 'l pensiero di provedere 'l Pane, la Paglia, l' Orzo, e l' Utensilj; e sarà loro cura di non far mancare tali provisioni, come in alcuni luoghi, è accaduto; e così praticando, non s' incontrerà l' imbarazzo della varietà dè prezzi, che le Università pretendono, percio' ch' anno somministrato alla piccola porzion della Truppa, che ciascuna ritiene nel suo ristretto.

V. Ordineranno i sudetti Tesorieri à subalterni, che avranno eletto, di comprare 'l grano, l' orzo, e la paglia à tempo propio, e col maggior possibile risparmio, tanto per tali generi di

B robba,

robba, quanto per quello tocca alle Legna, Oglio, e che non solo non oltrapassino i prezzi correnti del Paese, ove si ritrovano, ma eziandio procurino averli colla maggior convenienza; lochè è facile, comprandosi così all' ingrosso ciascun genere di dette robbe.

VI. Dovran dare i Reggimenti le ricevute di tutto ciò, che pigliassero per conto di viveri, e utensilj; spiegando in quelle 'l nome delle Compagnie, alle quali si fossero somministrati; tanto se sono i Soldati di un' istessa Compagnia, quanto se sono di differenti, uniti in un medesimo distaccamento, o posto.

VII. I detti Pagadori, ove non vi saranno Commissarj di Guerra avranno parimenti la cura dello stabilimento degli Ospedali, e dovranno far dare tutta l' assistenza à Soldati infermi, che si tratteneranno negli Ospedali sudetti, à tenore della Istruzione, ch' à tal' effetto s' è formata; e dove vi sarà il Commissario di Guerra, eseguiranno lo stesso, sotto la di lui direzzione; e le spese dovran farsi col denaro, ch' à tale effetto i Tesorieri loro rimetteranno.

VIII. Faranno buono i Tesorieri nè conti à cadauna Università, e nel tempo dell' esazzioni delle Terze, come stà espressato nell' articolo primo, tutto ciò, che le medesime avessero somministrato per tutto 'l mese di Agosto, o somministreranno fino al fine di Settembre agli Paesani impiegati alle guardie dè Cordoni trasversali di terra, cioè in quello, che stà all' intorno dè luoghi infetti dal mal contaggioso; in quello attraversa dà S. Eufemia à Squillace; come in quello, che principiando del Capo di Bonifati, và a terminare nel Fiume Cocile.

IX. Faranno questi pagamenti in virtù delle certificate, che le Università presenteranno, accompagnate perciò tocca al Cordone dè luoghi infetti, dal mandato del Preside di Catanzaro D. Francesco Carfora: per quello di S. Eufemia dalle certificatorie dell' Avocato Fiscale della Udienza di Catanzaro D. Pietro Gàbacorta, col mandato del Caporuota D. Paolo Vivone; e per 'l Cordone del Capo di Bonifati, dal mandato del Preside di Cosenza Barone di Monteparano.

X. I riferiti mandati, e tutti quelli, che dà qui in' avanti si daranno, come più sotto si espresserà han di avere 'l *Nostro Visto Buono*, per potere essere ammessi nelle Tesorerie.

XI. Il pagamento del cordone, che stà situato immediatamente nella Città di Reggio, e suoi Borghi, 'l quale sta al didentro del Cordone più grande, e quello della marina di Reggio (non potendosi tenere communicazione con quelle parti) restano per ora intieramente alla disposizione del Governadore Politico di detta Città, 'l quale à suo tempo di poi avrà ad esibire 'l conto corrispondente.

XII. Dal principio di Ottobre in avanti si pagherà un carlino il giorno à tutti i Paesani, che assisteranno alle guardie dè Cor-

 doni

doni, non solo trasversali, per cui si è principiato à così praticare, ma eziamdio à Paesani, che guarderanno i Cordoni delle Marine.

XIII. Dal detto giorno in avanti le Università lascieranno di fare tali pagamenti, i quali dovranno farsi dà Tesorieri à dirittura, ò pure per mezzo degl' istessi Subalterni, che avran distinati negli Cordoni per 'l mantenimento delle Truppe

XIV. Li detti pagamenti dovran farsi in virtù delle certificatorie giurate dalle Università, ch' avessero somministrata la gente, nelle dicui certificatorie dovranno specificarsi i nomi dè Paesani, i quali avessero assistito al Cordone.

XV. Dovranno le Università in ogni settimana formare una certificatoria distinta, ed esibirla agli Uditori, o sian Direttori dè Cordoni ansidetti; che staranno nel di loro ristretto; affinche questi autentichino appiè delle menzionate certificatorie, che costi à loro essere quelle vere, e puntuali.

XVI. I riferiti Uditori, o Direttori passeranno in ogni mese l' espressate certificatorie in mano del Preside di Catanzaro, perciò, che tocca alla porzione della Provincia di Calabria Ultra, che stà dà quella parte del Cordone di S. Eufemia; al Caporuota D. Paolo Vivone per l'altra porzione, che resta di detta Provincia; al Preside di Cosenza, mentre si tratterrà dall' altra parte del Cordone di Bonifati, per quel che, tocca alle marine, che sono al di là del Cordone sudetto; e all' Uditore Decano del Tribunale di Cosenza per la restante porzione di detta Provincia, che viene ad essere dà questa parte; e questi quattro Ministri, doppo di avere le riferite certificatorie esaminate, formeranno i di loro mandati, che passeranno nelle Nostre Mani: per farvici 'l *Visto Buono*.

XVII. Qualora o 'l Preside di Catanzaro, o di Cosenza dovranno restituirsi alle diloro residenze, e lasciare l' incombenza addossatali, 'l Ministro, che si delegherà, per sopraintendere alla direzione dè Cordoni, che vanno ora à carico di quelli, dovrà formare i mādati in quella guisa, che si prescrive nell' articolo precedente, e l' ansidetti Presidi adempiranno parimente quel tanto, che adesso stà disposto doversi eseguire dà i Capi dè citati Tribunali delle Reggie Udienze.

XVIII. Affinchè questi requisiti, che per una parte sono necessarj, per evitare le frodi, non impediscano per l' altra parte il pagamento diario à quei, che assistono al Cordone, si daranno gli ordini à Pagadori di sentirsela cogli Uditori, o Direttori dè citati Cordoni, per sodisfare giornalmente i Paesani, secondo le liste interine, e sciolte, che loro saranno consegnate da detti Uditori o Direttori, quali avranno 'l pensiero di confrontare dette liste al fine di ogni mese colle certificatorie di sopra espressate.

XIX. Sodisfaranno i Tesorieri alle Università, o sian Particolari, ch' avessero fatta qualche spesa per le Baracche, 'l di loro costo esiben-

esibendosi i mandati dè Ministri, i quali avessero fatto costruire le anzidette Baracche, col *Nostro Visto Buono*; e per il pagamento delle spese, che occorreranno per le Barracche, ch' ora si formeranno di Nostro nuovo Ordine, regolate con il Modello, ch' à tutti abbiam rimesso, dovranno tenere certificatorie degli Uditori, o Direttori del Cordone con mandati formati nella maniera, che si specifica nell' articolo nono, e decimo sesto del presente regolamento, e dà Noi veduti, ed approvati.

XX. Ad ogni Soldato, che stà impiegato nè Cordoni tanto di Mare, quanto trasversali di terra, così d' Infanteria, come di Cavalleria, e Dragoni, sia in Posti fissi, sia per Pattuglie, se li dovranno date, oltre del *Prè*, cioè oltre del soccorso, che diariamente se li dà per il suo mantenimento; due grana il giorno dalla prima di Ottobre in avanti; regolandosi i Tesorieri ed in di loro nome i Subalterni Pagadori, con le relazioni formerà-no ogni mese gli Uditori, o Direttori de Cordoni; specificando in quelle i nomi dè Posti, ch' occupano, o i luoghi, nelli quali fanno le di loro Pattuglie; le riferite relazioni dovranno pure accompagnarsi con i mandati di sopra espressati, col nostro *Visto Buono*.

XXI. Alli Sargenti, che si ritrovassero pur anche impiegati à Cordoni, se li corrisponderanno cinque grana il giorno, oltre dell' ansidetto *Prè*; facendosi però 'l pagamento con medesimi requisiti.

XXII. Si avverta, che le spese, nè due articoli antecedenti espressate, devono correre per conto dè fondi distinati per il mantenimento dè Cordoni; e non già per conto di quelli dè Reggimenti.

XXIII. I pagamenti degli Uditori, o Direttori del Cordone, dè Subalterni, e Soldati di Campagna impiegati nelle dipēdenze della publica Salute, delle guardie di Contumacia, o altro; come altresi tutto ciò, che appartiene alle spese estraordinarie per la medesima causa cagionate, dovranno seguire con mandati Nostri à dirittura, à tenore dello stabilimento, che separatamente dà Noi si farà sù questo particolare.

XXIV. Non essendo uguali nè l' entrade delle due Provincie, nè li pesi, perciò dovrà ciascun Tesoriere formare per li quindeci del venturo mese di Novembre un bilancio distinto dell' introito dè suoi Capitali, e dell' esito; tanto per i pesi ordinarj, quanto estraordinarj, che per le sopracennate cause in qualunque maniera vanno di presente à carico di ciascuno, includendovi eziandio le quantità, che per la mensual paga degli Ufficiali, Feluconi, e Galeotte esiteranno; affin di farsi una massa commune di tutti i Fondi; per applicarli dove sarà conveniente

niente; Posto che t.. questo mentre con i pagamenti, che si faran fatti per tutti i Cordoni, e coll' ultima mano che si farà a piè fermo data alla totale formaz on de medesimi, in cui avranno à persistere, si po'rà per il più, o meno venire alla cognizione di tutto ciò, ch' avansa, o manca in dette due Provincie.

XXV. Finalmente si previene, che fin' à tanto non arriverà in questa Provincia l mensionato Razionale della Camera i Tesorieri dovranno continuare, come an fatto sin' ora, à corrispondersi à dirittura con Noi; ma quando sarà egli giunto, al medesimo faranno tutte le rappresentazioni, alla sua incombenza appartenentino, e riceveranno i Nostri Ordini per il canale di quello; restando però libera à medesimi la facoltà di poterci in qualunque tempo rappresentare tutto quello che crederanno essere di espediente al Real serviggio di S.M. e di essere portato alla nostra notizia. Catanzaro 11 Settembre 1743

IL CONTE DI MAHONY

Trifone Proto